



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"RONCALLI - FERMI - ROTUNDI - EUCLIDE"



CERTIFICATO
N. 50 100 14484 -
Rev.002

LICEO ARTISTICO | LICEO LINGUISTICO | LICEO DELLE SCIENZE UMANE BASE | LICEO DELLE SCIENZE UMANE ECONOMICO-SOCIALE
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA | MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA | CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE | CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI
COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO
PERCORSI DI ISTRUZIONE PER ADULTI

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE

**(ai sensi del DPR n. 122/2009 art. 14 comma 7 e
della CM n. 20 del 4 marzo 2011)**

Testo approvato dal Collegio Docenti nella riunione del 07 ottobre 2021

Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico per ogni disciplina sarà quindi raffrontato con il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, come normativamente definito per la validazione dell'anno scolastico: monte ore settimanale previsto dal percorso curricolare frequentato, moltiplicato per 33 settimane. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% di assenze. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art.4, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Art. 2 – Attività didattica extrascolastica

Le ore di attività didattica extrascolastica (partecipazione a gare e manifestazioni sportive, uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, Alternanza Scuola Lavoro, Impresa Formativa Simulata, Stage, Tirocini, visite aziendali, ecc.) vanno regolarmente riportate nel registro di Classe, con relativa annotazione degli assenti, a cura del docente di riferimento.

Art.3 – Programmi di apprendimento personalizzati

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22.06.2009).

Art. 4 - Assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale

L'assegnazione di Non Classificato (NC) anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l'automatica non ammissione.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare la valutazione di NC il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all'intero anno.

Art. 5 - Tipologie di assenza ammesse alla deroga

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- a) Motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
- b) Motivi personali e/o di famiglia (Per esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia);

c) Uscite anticipate/assenze per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall'Associazione Sportiva di appartenenza e/o per attività nel settore artistico, di alta qualificazione, anch'esse debitamente richieste e certificate dagli Enti/Associazioni di riferimento.

d) Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente al rientro in classe, documentate.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Art. 6 Comunicazioni allo studente e alla famiglia

L'istituzione scolastica comunica all'inizio dell'anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno; pubblica altresì all'albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti.

Per tramite del registro elettronico l'istituzione scolastica fornisce informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.